

Regolamento di previdenza 2014

Prima parte: piano di differimento senza versamento di contributi

A partire dal 1° gennaio 2014 entra in vigore per le persone assicurate nel piano di differimento senza versamento di contributi (piano LPP esteso) il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza. Le Disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere consultate o richieste presso il datore di lavoro o l'organo d'applicazione della cassa pensione.

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera a Berna

1. Cerchia delle persone assicurate

(vedi punto 2.1 delle Disposizioni generali)

Le ditte e i lavoratori indipendenti membri delle associazioni affiliate indicate nelle Disposizioni generali attuano la previdenza professionale nell'ambito della Cassa pensione. In questo piano possono essere assicurati solo i lavoratori dipendenti e indipendenti provenienti da un precedente piano della Cassa pensione, i quali hanno raggiunto l'età ordinaria del pensionamento AVS (uomini 65, donne 64 anni) e proseguono la loro attività lavorativa conseguendo un reddito superiore al salario minimo secondo la LPP (soglia di assoggettamento). Conformemente al punto 4.3.2 delle Disposizioni generali, il differimento della riscossione delle prestazioni di vecchiaia deve essere comunicato all'organo d'applicazione almeno 6 mesi prima di raggiungere l'età ordinaria del pensionamento AVS.

2. Basi di calcolo

(vedi punto 3 delle Disposizioni generali)

A) Età di pensionamento

Nel piano di differimento l'età di pensionamento si raggiunge il primo giorno del mese seguente la cessazione definitiva dell'attività lavorativa. L'età di pensionamento si consegue al più tardi al compimento del 70° (uomini) o del 69° anno d'età (donne).

B) Avere di vecchiaia

L'avere di vecchiaia è formato

- dall'importo risultante all'età ordinaria del pensionamento AVS (uomini 65, donne 64 anni) in considerazione degli averi depositati fino a questa data nel regime obbligatorio e sovraobbligatorio della previdenza professionale;
- dagli eventuali versamenti unici e
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione.

La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

3. Prestazioni previdenziali

(vedi punti 4 - 8 delle Disposizioni generali)

A) Prestazioni per la vecchiaia

Rendita vitalizia di vecchiaia

La rendita di vecchiaia diventa esigibile alla data in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'ammontare della rendita di vecchiaia il cui versamento è stato differito, dipende dall'importo effettivamente disponibile dell'avere di vecchiaia di cui al punto 2. C del piano di previdenza. L'avere di vecchiaia è convertito in rendita mediante aliquote di conversione aumentate per il regime obbligatorio e sovraobbligatorio.

La persona assicurata può chiedere al posto della rendita di vecchiaia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia di cui al punto 8.9.4 delle Disposizioni generali.

A tale fine essa deve inoltrare una domanda scritta all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato e alle rendite per i coniugi/conviventi e orfani.

Rendite per figli di pensionato

La rendita per figli di pensionato diventa esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2 A e se ha figli aventi diritto.

La rendita ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

B) In caso di invalidità

Non sono dovute prestazioni d'invalidità; se la persona assicurata diventa inabile di lavoro durante il periodo di differimento, dal primo giorno del mese successivo al termine dell'obbligo di versamento o del pagamento continuato del salario è dovuta la prestazione di vecchiaia.

C) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata durante il periodo di differimento, ai fini della determinazione delle rendite per coniugi o conviventi superstiti e orfani tale persona risulta beneficiaria della rendita di vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso.

Rendita per il coniuge superstite

La rendita per coniugi diventa esigibile alla data in cui decede una persona assicurata coniugata. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 6.1 delle Disposizioni generali. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità.

L'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

Rendita per conviventi

La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e

- negli ultimi cinque anni hanno vissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica
- oppure il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i partner dello stesso sesso.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione. L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi.

Rendita per orfani

La rendita per orfani è esigibile alla data in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 7 delle Disposizioni generali.

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia di cui al punto 3. A del piano di previdenza.

Capitale in caso di decesso

Il capitale di decesso è esigibile se la persona assicurata muore durante il periodo di differimento. Il diritto al capitale di decesso si basa su quanto stabilito al punto 6.4 delle Disposizioni generali.

L'importo del capitale di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine del mese in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'aver di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per coniugi o conviventi o una corrispettiva liquidazione in capitale.

4. Finanziamento

(vedi punto 11 delle Disposizioni generali)

A) Contributo annuo

La persona assicurata e il suo datore di lavoro non sono tenuti a versare contributi.

B) Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici

Nel piano di differimento gli assicurati non possono computare le prestazioni di libero passaggio né gli acquisti di prestazioni regolamentari.